



Grigno, 08.01.2024

CARTA D'IDENTITÀ: RILASCIO, VALIDITÀ E RINNOVO

RILASCIO:

La carta d'identità è rilasciata a tutti coloro che sono residenti o dimoranti nel Comune di Grigno.

CARATTERISTICHE:

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio nei paesi membri dell'Unione europea ed in quelli con i quali sono in vigore accordi internazionali.

I minori di anni 14 possono espatriare a condizione che:

- siano accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci;
- alla loro carta d'identità sia allegata una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l'assenso, contenente le generalità del soggetto a cui il minore è affidato, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari.

VALIDITÀ DELLA CARTA DI IDENTITÀ:

- 10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni (*);
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni;
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.

(*) secondo quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento UE n. 2019/1157 la validità delle carte di identità, per i cittadini maggiorenni, non deve eccedere i dieci anni. La scadenza pertanto corrisponde ora all'ultimo compleanno utile, immediatamente precedente al termine dei 10 anni di validità del documento decorrenti dalla data di emissione. La carta d'identità riporta la data di scadenza.

COMUNICAZIONI PER IL RINNOVO:

Tutti i titolari della carta d'identità riceveranno apposita comunicazione di invito al rinnovo del documento. Per i cittadini minorenni le carte d'identità hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare successiva alla normale scadenza del documento.

Per i cittadini maggiorenni le carte d'identità hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare precedente al termine dei dieci anni di validità del documento decorrenti dalla data di emissione.

Il rinnovo della carta di identità è possibile già da centottanta giorni prima della scadenza del documento.

INFORMAZIONI:

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Anagrafe - Piazza Dante n. 15.

ART. 3 R.D. N. 773/1931

Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno. La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modifiche e integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni. La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al sistema informativo trapianti, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza. (*) Validità protratta fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza originaria.

Il Sindaco
IL SINDACO
per. ind. Claudio Voffolini
Claudio Voffolini

